

Tribunale di Velletri, 8 marzo 2010 – Pres. Rel. La Malfa.

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Concordato preventivo – Società per azioni a totale partecipazione pubblica – Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani – Ammissibilità – Attività inquadrabile nel modello privati stitico – Assenza di poteri di ingerenza dell'ente pubblico – Attività a favore di terzi.

E' assoggettabile a procedura concorsuale - e può quindi essere ammessa al concordato preventivo - la società per azioni interamente partecipata da capitale pubblico e che utilizzi risorse pubbliche per lo svolgimento della propria attività qualora la sua sfera d'azione sia riconducibile al diritto privato secondo uno schema comunque inquadrabile nel modello previsto dal codice civile. (Nella specie, il potere di indirizzo riconosciuto all'ente pubblico è limitato all'espletamento del servizio nel territorio di riferimento, gli enti locali non hanno alcun potere di ingerenza nella gestione complessiva della società e di verifica del bilancio e non esercitano comunque un potere analogo a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi; l'oggetto sociale ammette infine l'espletamento dell'attività a favore di terzi). (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)

visto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo depositato in data 22/12/09 da V. A. SpA con sede legale in Velletri;

vista l'integrazione al piano depositata dalla ricorrente in data 10/2/20 a seguito dei rilievi formulati da questo tribunale in data 4/1/2010;

ritenuta la completezza e la regolarità della documentazione prodotta

osserva

ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale:

la V. A. è una SPA a partecipazione totalitaria di capitale pubblico esercente la gestione del servizio locale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani: la società è inquadrabile nella sfera del diritto privato anche se utilizza risorse pubbliche per lo svolgimento della propria attività giacchè la forma giuridica assunta non è contraddetta dalla disciplina statutaria, sostanzialmente aderente al modello codicistico:

invero risulta dagli atti che è riconosciuto ai soci un potere di indirizzo che tuttavia è limitato all'espletamento (programmazione gestione e controllo) del servizio nel territorio di riferimento; di contro lo statuto non prevede alcuna ingerenza degli enti locali nella gestione complessiva della società (fatta salva la designazione degli amministratori spettante ai soci in conformità al disposto dell'art. 2449 c.c.) e neppure la potestà di verifica del bilancio ovvero più in generale l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato dagli enti sui propri servizi. Inoltre la vocazione commerciale della società trova conferma nell'oggetto sociale che ammette l'espletamento dell'attività a favore di terzi previa delibera del cda.

Ciò posto, la società può accedere alla procedura anche sotto il profilo dimensionale, essendo ampiamente superiori alle soglie di cui all'art. 1 comma 2 L Fall i valori esposti in bilancio.

Sul piano oggettivo è provato che la ricorrente versa in una condizione di impotenza patrimoniale che non le consente di fronteggiare le azioni esecutive dei creditori e il regolare svolgimento della propria attività.

Passando all'esame della proposta va rilevato in primo luogo che la relazione di accompagnamento al piano è immune da rilievi per quanto concerne le attestazioni di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano.

La proposta formulata, così come risultante a seguito della operata integrazione, non presenta profili di inammissibilità rilevabili in questa sede:

Per l'attuazione degli obiettivi del piano è prevista un'operazione di scissione societaria parziale con cui saranno trasferiti ad una società costituenda gli assets aziendali necessari

per la prosecuzione dell'attività, secondo il progetto di scissione già redatto dall'organo amministrativo.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di scissione, che è subordinato all'omologa del concordato, la ricorrente cesserà ogni attività e sopravviverà esclusivamente ai fini della liquidazione concordataria.

Sotto il profilo della fattibilità va rilevato che la sostenibilità dell'operazione in capo alla newco, assegnataria secondo il piano del debito privilegiato nei confronti dei dipendenti e obbligata al pagamento di parte dei creditori chirografari oltre che del corrispettivo concordato per la cessione del marchio in contropartita del patrimonio netto assegnatole con la scissione, è documentalmente sorretta dalle previsioni dei flussi finanziari attesi per il periodo 2010 -2015, attestanti la capacità della costituenda società di far fronte agli impegni derivanti dal concordato.

IL CASO.it

A titolo di garanzia per l'adempimento degli obblighi assunti per la cessione del marchio il piano prevede che la costituenda società conceda ipoteca a favore della massa dei creditori

Per quanto riguarda il soddisfacimento dei creditori, la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e la suddivisione dei chirografari, ivi compresi i debiti tributari per i quali è stata avanzata domanda di transazione fiscale, in tre classi omogenee soddisfatte tutte al 65% e differenziate tra loro solo per i tempi del pagamento.

Su questo punto va rilevato in particolare che il trattamento offerto ai crediti erariali e previdenziali inseriti nella classe C non è peggiore di quello riservato ai fornitori inseriti nella classe A) giacché la più ampia dilazione di pagamento prevista per i crediti oggetto di transazione fiscale deve ritenersi efficacemente compensata dal riconoscimento per gli stessi crediti degli interessi legali maggiorati di 2 punti percentuali.

In definitiva, ritenuto che ricorrono i presupposti per dare l'avvio alla procedura

DICHIARA

Aperta la procedura di concordato preventivo della società V. A. SPA con sede in Velletri

DELEGA

alla procedura la dssa. R. C.

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del 15/4/2010 h 12

FISSA

Il termine del 1/4/2010 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori

NOMINA

commissario giudiziale il dott. M. C. con studio in Velletri piazza *

FISSA

Il termine di giorni 15 per il deposito in cancelleria della somma di euro 140.000,00 per le spese (nella misura del 50%) presumibilmente necessarie per l'intera procedura

Velletri 8/3/2010